

Decreto

Anno 2025

Oggetto: Bando di concorso per l'affidamento delle collaborazioni studentesche a.a. 2024–2025.

### IL RETTORE

VISTO	il Regolamento in materia di collaborazioni studentesche, emanato con D.R. n. 508 del
	29 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 11 del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012,
	n 68 a suggessiva modificazioni a integrazioni:

n. 68 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera del 31 gennaio 2025, con la quale il Consiglio di amministrazione, per l'anno accademico 2024-2025, ha determinato in n. 101 le collaborazioni studentesche da bandire, in n. 132 il monte ore di ciascuna collaborazione e in € 6,00 il corrispettivo orario;

VISTE le richieste presentate dalle Strutture;

VISTA la delibera del Senato accademico del 18 febbraio 2025, con la quale è stato deliberato

di conferire mandato al Rettore di procedere alla ripartizione delle 101 collaborazioni

studentesche tra le Strutture che ne hanno avanzato richiesta;

VISTO il decreto rettorale n. 100 del 28 febbraio 2025, con il quale sono state ripartite le

collaborazioni studentesche tra le tra le Sedi di Potenza e di Matera e tra le Strutture

che ne hanno fatto richiesta;

**ATTESO** che occorre procedere all'emanazione del bando per l'affidamento delle predette

collaborazioni studentesche,

### **DECRETA**

### Art. 1 – Emanazione e posti disponibili

È emanato il bando di concorso per l'affidamento di n. 101 collaborazioni (n. 74 per la sede di Potenza e n. 27 per la sede di Matera), di 132 ore ciascuna, connesse ai servizi resi dall'Ateneo, destinate a studenti dell'Università degli Studi della Basilicata, da svolgersi presso le seguenti Strutture:

Struttura sede di Potenza	Acronimo	Posti disponibili
Ufficio Staff del Rettore	USR	1
Funzioni di supporto al Direttore Generale	FZDG	1
Ufficio Segreteria del Direttore Generale	USDG	1
Servizio di Prevenzione e Protezione	SPP	1
Avvocatura di Ateneo	AVV	1



· 1982 ·		
Sevizio Affari Istituzionali	SAI	1
Servizio Internazionalizzazione	SINT – PZ	3
Servizio Segreteria Studenti	SEGRST	3
Servizi Informatici	SINF	3
Servizio del Patrimonio e Logistica	SPL	1
Servizio Centrale Acquisti	SCA	1
Centro di Ateneo POLiS – Ufficio Orientamento, Placement e supporto agli Studenti	POLiS – UOPS PZ	3
Centro di Ateneo POLiS – Ufficio Tirocini	POLiS – UTT PZ	2
Centro di Ateneo POLiS – Ufficio Lifelonf learnig	POLiS – LLL	2
Biblioteca Centrale di Ateneo	BCA – PZ	35
Centro Linguistico di Ateneo	CLA – PZ	6
Dipartimento per l'Innovaione Umanstica, Scientifica e Sociale	DIUSS – PZ	4
Dipartimento di Scienze della Salute	DISS	4
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali	DAFE	1
		74

Struttura sede di Matera	Acronimo	Posti disponibili
Centro di Ateneo POLiS – Ufficio Orientamento, Placement e supporto agli Studenti	POLiS – UOPS MT	1
Centro di Ateneo POLiS – Ufficio Tirocini	POLiS – UTT MT	1
Biblioteca Centrale di Ateneo	BCA – MT	15
Centro Linguistico di Ateneo	CLA – MT	2
Dipartimento per l'Innovaione Umanstica, Scientifica e Sociale	DIUSS – MT	7
Servizio Internazionalizzazione	SINT – MT	1
		27

### Art. 2 – Requisiti di ammissione

- 1. Possono essere ammessi a partecipare alla selezione per l'assegnazione delle collaborazioni gli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata che, per l'a.a. 2024-2025, risultino iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio:
  - corsi di laurea
  - corsi di laurea magistrale
  - corsi di laurea magistrale a ciclo unico,

esclusi gli iscritti al primo anno di corso e i fuori corso da più di un anno.

2. Il requisito dell'iscrizione a uno dei sopracitati corsi di studio deve permanere sino al termine dello svolgimento dell'attività di collaborazione, pena la decadenza dell'attività affidata.

### Art. 3 – Oggetto delle collaborazioni, svolgimento e corrispettivo

- 1. Le collaborazioni studentesche sono finalizzate allo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) supporto al funzionamento di biblioteche e raccolte librarie;
  - b) supporto nell'utilizzo di apparecchiature di laboratorio, informatiche e audiovisive;
  - c) supporto ai servizi informativi e di orientamento per gli studenti;
  - d) attività di tutorato di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  - e) ogni altra eventuale attività purché conforme a quanto previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
- 2. Il contenuto e le modalità di svolgimento delle collaborazioni sono disciplinati da apposito contratto di diritto privato stipulato tra l'Università e lo studente beneficiario.
- 3. I tempi dello svolgimento di ciascuna collaborazione dovranno essere concordati con il responsabile della Struttura di assegnazione nel rispetto sia delle esigenze di servizio della struttura stessa sia delle esigenze di studio dello studente.
- 4. Le collaborazioni dovranno essere completate entro il 30 aprile 2026.
- 5. Il **corrispettivo orario** è fissato in € 6,00 ed è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.
- 6. Il pagamento delle collaborazioni sarà effettuato in un'unica soluzione a fine attività, previo giudizio favorevole espresso dal referente che ha seguito l'attività svolta dallo studente.
- 7. Le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
- 8. A ciascuno studente, nello stesso anno accademico, può essere assegnata una sola collaborazione.
- 9. Le collaborazioni sono incompatibili con le seguenti attività, se svolte nel medesimo anno accademico:
  - a) attività di tutorato, a seguito di incarico conferito da una Struttura primaria, ai sensi dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  - b) attività di tutorato svolta in favore di studenti con disabilità o DSA, secondo quanto previsto dal vigente normativa nazionale e regolamentare di Ateneo in materia.

# Art. 4 – Domanda di ammissione

- 1. La domanda di ammissione deve essere presentata utilizzando, esclusivamente, la procedura online, collegandosi dalla propria pagina personale di Esse3 (menù Segreteria → Collaborazioni Studentesche). Lo studente, quindi, dovrà selezionare il bando relativo alla sede (Potenza o Matera) per cui intende concorrere (Bando di concorso per l'affidamento delle collaborazioni studentesche a.a. 2024/2025 − sede di Potenza → Sottoscrizione al bando oppure → Bando di concorso per l'affidamento delle collaborazioni studentesche a.a. 2024/2025 − sede di Matera → Sottoscrizione al bando).
- 2. **Lo studente può scegliere una sola sede** (Potenza o Matera), che può essere diversa da quella del corso di studio frequentato.
- 3. Lo studente dopo aver dichiarato di aver preso visione del bando e indicato la propria condizione rispetto alle borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario "A.R.D.S.U." (beneficiario, non beneficiario, idoneo), deve selezionare in ordine di preferenza, tre Strutture presso le quali intende svolgere la collaborazione e seguire la procedura guidata.
- 4. Al termine della procedura di presentazione della domanda, lo studente riceverà al proprio indirizzo e-mail istituzionale una comunicazione di conferma dell'avvenuta iscrizione al concorso.
- 5. La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà attiva a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando e fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2025. La procedura si disattiverà automaticamente alla scadenza.

#### Art. 5 - Graduatorie

- 1. Saranno redatte **due graduatorie, una per ciascuna delle due sedi dell'Ateneo,** sulla base del punteggio ottenuto dai candidati e delle preferenze espresse dagli stessi in ordine alla Struttura dove svolgere la collaborazione.
- 2. In caso di saturazione di tutte le Strutture per le quali il candidato ha espresso preferenza e qualora vi siano ancora posti disponibili, l'Ufficio competente inviterà lo studente a effettuare una nuova scelta tra le strutture disponibili presso la sede per la quale ha presentato domanda.
- 3. Nel caso di assenza di vincitori o idonei, ovvero di esaurimento della graduatoria di una sede, si attingerà alla graduatoria dell'altra sede.
- 4. Il punteggio da attribuire a ciascun candidato, sulla base del merito, è dato dalla somma dei due parametri di seguito specificati, calcolati con riferimento all'anno accademico precedente a quello di emanazione del bando, ovvero alla data del 31 dicembre 2024:

# 1° parametro (P<sub>1</sub>):

rapporto tra il numero di CFU acquisiti e il numero di CFU previsti dal piano di studio dello studente (RC), sommato al fattore correttivo FC<sub>1</sub>, calcolato con la seguente formula:

$$FC_1 = \frac{(MM - MA)}{60}$$

dove:

MM = media più alta dei CFU acquisiti dagli studenti "in corso" iscritti a tutti i corsi di studio, suddivisi per anno di iscrizione;

MA = media dei CFU acquisiti dagli studenti "in corso" iscritti a tutti i corsi di studio relativi all'anno di iscrizione del candidato;

quindi:

$$P_1 = RC + FC_1 = \frac{CFU \ acquisiti}{CFU \ previsti} + \frac{(MM - MA)}{60}$$

# 2° parametro (P2):

media ponderata dei voti riportati e dei relativi crediti acquisiti dal candidato (RV), diviso 30, sommata al fattore correttivo FC<sub>2</sub>, calcolato con la seguente formula:

$$FC_2 = \frac{(MT - MC)}{30}$$

dove:

MT = media dei voti più alta rilevata tra tutti i corsi di studio;

MC = media dei voti del corso di studio del candidato.

quindi:

$$P_2 = RV + FC_2 = \frac{media\ ponderata}{30} + \frac{(MT - MC)}{30}$$

- 5. Sono escluse dal computo dei crediti le prove di conoscenza e qualsiasi altro tipo di verifica il cui giudizio finale non sia espresso con votazione in trentesimi, le prove scritte propedeutiche a quelle orali, nonché le riconosciute attività rivenienti da altra carriera.
- 6. I dati necessari per la redazione della graduatoria (CFU acquisiti e media) saranno estratti dalla procedura Esse3 dall'Ufficio competente, in data successiva al 31 marzo 2025.
- 7. A parità di punteggio avranno la precedenza i candidati con condizioni di reddito più disagiate. A tal fine, sarà preso in considerazione il valore ISEE acquisito dall'Ateneo all'atto dell'iscrizione. In caso di ulteriore parità prevarrà il più giovane di età.
- 8. Le collaborazioni saranno assegnate, in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario "A.R.D.S.U.".

- **9.** Le graduatorie saranno approvate con decreto rettorale e saranno pubblicate all'Albo Ufficiale online dell'Ateneo <a href="http://service.unibas.it/albo/albo.html">http://service.unibas.it/albo/albo.html</a>, nonché sul sito web dell'Università <a href="http://portale.unibas.it/site/home/studenti/collaborazioni-studentesche.html">http://portale.unibas.it/site/home/studenti/collaborazioni-studentesche.html</a>.
- 10. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, entro **cinque giorni** dalla data di pubblicazione delle graduatorie, al Rettore, che si esprimerà in merito nei successivi cinque giorni.
- 11. Decorsi i termini di cui al precedente comma, l'Ufficio competente avvierà il procedimento per la stipula dei contratti per l'assegnazione delle collaborazioni.
- 12. La pubblicazione delle graduatorie ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei candidati selezionati, pertanto non è previsto l'invio di alcuna comunicazione al domicilio degli stessi.
- 13. Gli studenti, utilmente collocati in graduatoria, dovranno presentarsi presso l'Ufficio Servizi Generali e Diritto allo Studio, negli orari di sportello e nelle date indicate all'atto della pubblicazione della graduatoria, per la stipula del contratto di diritto privato; in caso di mancata presentazione, l'avente diritto risulterà rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria.
- 14. In sede di stipula del contratto, lo studente dovrà autocertificare l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3.

### Art. 6 - Obblighi dello studente e cause di risoluzione del rapporto

- 1. Lo studente è tenuto a svolgere la prestazione, secondo quanto stabilito nel contratto di collaborazione, con diligenza, osservando l'orario di servizio dell'Ateneo e le modalità concordate con il responsabile della struttura presso cui svolge l'attività.
- 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma comporta, previo contraddittorio con l'interessato, la risoluzione del contratto.
- 3. Il contratto, inoltre, deve intendersi risolto ipso iure nel caso in cui il titolare dello stesso dovesse:
  - perdere lo status di studente;
  - essere sottoposto a procedimento penale;
  - riportare una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione;
  - incorrere nelle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 9 del presente bando.
- 4. Nell'ipotesi di risoluzione contemplata nel precedente comma viene corrisposta una quota proporzionale alla parte di collaborazione prestata.

### Art. 7 – Trattamento dei dati personali

- 1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
- 2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione alla selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.



- 3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
- 4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
- 5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:rpd@unibas.it">rpd@unibas.it</a>
- 6. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi della sopracitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi all'esito della selezione siano pubblicati sul sito web dell'Università degli Studi della Basilicata.

## Art. 8 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe SGRÒ (e-mail: giuseppe.sgro@unibas.it; tel. 0971 205309).

#### Art. 9 – Pubblicità

1. Il presente bando sarà pubblicato nell'Albo Ufficiale on line dell'Ateneo <a href="http://service.unibas.it/albo/albo.html">http://service.unibas.it/albo/albo.html</a> e sarà consultabile, altresì, sul sito web dell'Ateneo <a href="http://portale.unibas.it/site/home/studenti/collaborazioni-studentesche.html">http://portale.unibas.it/site/home/studenti/collaborazioni-studentesche.html</a>

#### Art. 10 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al "Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione da parte degli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo", emanato con D.R. n. 508 del 29 dicembre 2016 e successive modificazioni, e alla vigente normativa in materia.

IL RETTORE (prof. Ignazio M. MANCINI)

BA/GS